

REP. n.

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA
FORNITURA DI SERVIZI RIGUARDANTE L'AREA POP UP 2
LUNGOMARE RASI SPINELLI DI CATTOLICA – SMART CIG:**

.....

* * * *

L'anno duemilaventitre, addì del mese di nella Residenza

Comunale con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) Baldino Gaddi nato a Rimini il 24.07.1965, nella qualità di Dirigente del Settore 5, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Cattolica C.F. e P.IVA 00343840401, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di seguito indicato più brevemente **SPONSEE**;

2) Sig. nato a il in qualità di Legale Rappresentante della società C.F. e P.IVA n. con sede a in Via n. c.a.p. di seguito indicato più brevemente **SPONSOR**.

PREMESSO CHE

- con delibera di C.C. n. 28 del 15.05.2018 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;

- il suddetto Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni del Comune di Cattolica promuove e disciplina sponsorizzazioni di varia natura sul territorio comunale, tra cui la gestione e manutenzione di aree collocate sul territorio di Cattolica da parte di privati cittadini, associazioni e società;

- in data 22/12/2022 ns. prot. 49953/2022, la società Black's di Maggioli Samuele con

sede a Cattolica via Rasi Spinelli sn P.IVA 03569520400, presentava una proposta di

sponsorizzazione avente ad oggetto la pulizia ed il lavaggio della pavimentazione in

gres dell'area, utilizzando macchinari idonei allo scopo;

- in data 16/02/2023 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole sulla

possibilità di utilizzare l'istituto della sponsorizzazione per la gestione dell'area sopra

richiamata, ritenendo tuttavia opportuno indire un'evidenza pubblica per l'affidamento

della stessa, così come previsto dal Regolamento Comunale sulle Sponsorizzazioni;

- con delibera GC/determina dirigenziale n. del si è proceduto

all'affidamento alla società del servizio di pulizia e del

lavaggio delle pavimentazioni all'interno dell'area, utilizzando macchinari idonei allo

scopo, nonché all'installazione di sistemi di video sorveglianza e sicurezza mediante

sponsorizzazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sulle

sponsorizzazioni

Pertanto le parti dando reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte

integrante del presente accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1) Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di

sponsorizzazione intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor, per la pulizia ed il

lavaggio delle pavimentazioni all'interno dell'area, utilizzando macchinari idonei allo

scopo, nonché l'installazione di sistemi di video sorveglianza e sicurezza.

Articolo 2) Obblighi dello sponsor

Lo sponsor si impegna a garantire il servizio descritto al precedente punto 1, nel

rispetto della proposta presentata in sede di evidenza pubblica, sostenendo

integralmente ogni spesa e sollevando il Comune di Cattolica da qualsiasi impegno

economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, personale tecnico esterno.

Lo sponsor si impegna inoltre ad iniziare il servizio oggetto di cui sopra entro 15 gg. dalla messa in disponibilità dell'area per il servizio oggetto di affidamento, che si intende avvenuta con la sottoscrizione del presente contratto;

Lo sponsor dovrà rispettare, per il servizio di pulizia, la seguente frequenza:

-nel periodo estivo, almeno una cadenza settimanale, mentre nel periodo invernale una cadenza almeno mensile.

Lo sponsor si obbliga a non arrecare danni alla pavimentazione dell'area durante le attività di pulizia, assumendosene ogni relativa responsabilità da esse derivante.

A garanzia degli obblighi del presente contratto lo Sponsor ha costituito una cauzione definitiva dell'importo di € 5.000,00 secondo lo schema tipo 1.2 del decreto Mise n.193/2022 a garanzia degli obblighi contrattuali che verrà svincolata al termine del contratto.

Lo Sponsor ha inoltre costituito la polizza CAR di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo di € 50.000,00 che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, **e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile** per danni causati a terzi nell'effettuazione del servizio sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

Lo Sponsor potrà collocare, a propria cura e spese, all'interno dell'area in accordo con l'Amministrazione n. 1 targhetta di dimensioni max 20 X 30 cm riportante la dicitura "Spazio gestito da" nel quale inserire nome e logo.

La targhetta dovrà essere di materiale non deteriorabile e resistente all'acqua e al sole.

Lo Sponsor si impegna inoltre a sostenere il pagamento delle opere resesi necessarie per la realizzazione del magazzino/deposito del macchinario di pulizia, pari a € 10.494,35 + IVA.

L'importo di cui sopra verrà erogato nei confronti del concessionario del pop up 2 che sulla base di precedenti accordi con l'Amministrazione comunale sta anticipando il costo di realizzazione dell'opera.

Articolo 3) Obblighi dello Sponsee

Lo Sponsee, quale controprestazione dell'effettuazione del servizio svolto dallo sponsor, si obbliga a consentire l'installazione, per tutta la durata del contratto, fino ad un massimo di n. 1 targhetta all'interno dell'area con le prescrizioni indicate al precedente punto 2.

Lo Sponsee si obbliga a dare visibilità e riconoscibilità allo sponsor nelle conferenze stampa e nelle manifestazioni correlate all'opera (es. inaugurazione).

Lo Sponsee garantisce la messa a disposizione dell'area adibita a magazzino/deposito per la collocazione del macchinario di pulizia a seguito dell'adempimento effettuato dalla sponsor al precedente punto 2.

Lo Sponsee si obbliga a riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor, nonché a darne visibilità sul sito istituzionale del Comune.

Lo Sponsor può utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione e pubblicità.

Articolo 4) Responsabilità

Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva

integralmente il Comune, per danni a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 5) Durata del Contratto

Il presente contratto di sponsorizzazione ha una durata di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 6) Valore della sponsorizzazione e Obblighi fiscali

Il valore del presente contratto di Sponsorizzazione è pari ad € oltre IVA 22% nella misura € per la pulizia ed il lavaggio dell'area, nonché per l'installazione di sistemi di video sorveglianza e sicurezza.

La sponsorizzazione oggetto del presente contratto, si configura come operazione permutativa e pertanto allo Sponsor, quale unico corrispettivo, è riconosciuto il ritorno di immagine e la pubblicità che deriva dall'apposizione della targhetta all'interno dell'area come meglio descritto al precedente punto 3.

Entro il 2023, Lo Sponsor dovrà fatturare al Comune l'importo di € I.V.A. a titolo di corrispettivo del servizio effettuato.

Il Comune di Cattolica, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di Sponsorizzazione pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo Sponsor.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente **CIG**:

Per gli aspetti contabili e fiscali di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 26 del Regolamento sulle Sponsorizzazioni.

Articolo 7) Risoluzione

Lo Sponsee ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r. o pec, con conseguente rimozione dall'area della

targhetta contenente il nome dello sponsor e il nome di quest'ultimo da qualsiasi

forma pubblicitaria legata all'opera, a cura del Sponsee ed a spese dello Sponsor.

Costituiscono inoltre clausole risolutive:

- il ritardo nell'avvio del servizio di sponsorizzazione oltre 60 gg dalla sottoscrizione

della convenzione;

- reiterata violazione della periodicità minima delle pulizie (3 volte);

- reiterata inadeguatezza nello svolgimento del servizio;

- accertamento della violazione in materia di sicurezza;

- utilizzo dell'area per fini o modalità diversi dal presente contratto.

Nel caso in cui la risoluzione avvenga per inadempimenti dello Sponsor, nulla sarà

dovuto in rapporto al costo del magazzino sostenuto dal medesimo Sponsor.

Viceversa, nel caso in cui la risoluzione sia dovuta a ragioni di pubblico interesse o

ad altre motivazioni riconducibili ad esigenze dello Sponsee, allo Sponsor sarà

riconosciuto un importo normalizzato in ragione del termine residuo.

Articolo 8) Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Ricci, Funzionario Giuridico

del Settore 5 la quale verificherà il rispetto delle obbligazioni assunte con il presente

contratto da parte dello Sponsor.

Lo "Sponsor" è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile del Proce-

dimento, nei limiti delle sue prerogative di legge. Ogni comunicazione formale che lo

"Sponsor" intende inoltrare allo "Sponsee" deve essere indirizzata al Responsabile

del Procedimento che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed uffici

competenti.

Articolo 9) Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione

del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor.

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 10) Controversie

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definitive in via amichevole.

In caso contrario il Foro competente è quello di Rimini.

Articolo 11) Riservatezza

Le parti si impegnano a considerare riservate le informazioni reciprocamente conosciute nell'esecuzione del presente contratto ed a trattare i reciproci dati secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Articolo 12) Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con il presente contratto, si applicano le disposizioni di legge e regolanti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente accordo.

Per il COMUNE

Per LO SPONSOR

.....

Sig.

Lo Sponsor, a norma degli artt. 1341, comma 2 e 1342 C.C., approva espressamente i seguenti articoli:

art. 2) obblighi dello Sponsor;

art. 6) durata del contratto;

art. 9) imposte e tasse;

art. 10) controversie.

Per LO SPONSOR

Sig.